

R: PREFETTURA della PROVINCIA di

M I L A N O

Div. 1 Sez. n° 9802

OGGETTO: Statuto del Consorzio

Fiume Olona:

Milano, li 12 Giugno 1878

A S.E. il Sig. MINISTRO dell'INTERNO

R O M A

L'Assemblea generale del Consorzio del Fiume Olona nella sua adunanza tenutasi in Milano nei giorni 21 e 22 Febbraio 1877 ha discusso ed adottato il suo statuto organico che fa seguito ai verbali della sudd. adunanza e si compone di n° 39 articoli.

L'Amministrazione del Consorzio fin dal 21 scorso marzo 1877 aveva presentato il sudd. statuto a questa Prefettura affinché ne promovesse l'approvazione ma essendosi dovuto restituire alla medesima per alcune formalità, venne riprodotto soltanto il 27 Maggio p.p.

L'Ufficio del Genio Civile da me interpellato sull'ammissibilità dello stesso statuto per la parte tecnica, ha espresso con nota del 4 volgente il suo voto favorevole.

Mi prego pertanto di trasmetterlo alla S.V. affinché voglia promuovere il Decreto Reale di cui

all'art.6 della Legge 29 Maggio 1873 n°1387 e possa così il Consorzio fruire di tutti i benefici portati dalla citata Legge e specialmente quello di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali.

Alle deliberazioni e statuto sopra citati unisco i seguenti atti:

1°- Statuto dell'Amministrazione del Consorzio
25 Maggio u.s. n°398

2°- Parere dell'Ufficio del Genio Civile 4 Giugno
1878 n° 1244

3°-Regolamento del Consorzio 19 Gennaio 1819.

4°- Cartella contenente n°11 fogli di rilievo perimetrico del Fiume Olona e dei beni compresi nel Consorzio colla tabella riassuntiva della superficie irrigata.

IL PREFETTO

F/to:illeggibile

MINISTERO dell'INTERNO

Protocollo N° 12110 - Divisione Agricoltura

riscontro lettera 12 Giugno 1878 Div.1a Sez.2a n°9802

OGGETTO: Consorzio degli Utenti

del Fiume Olona in MILANO

ROMA, 24 Agosto 1878

al Sig. PREFETTO di

M I L A N O

Col foglio in margine indicato pervennero gli atti e la domanda del Consorzio degli Utenti delle Acque del Fiume Olona per ottenere la facoltà o piuttosto la riconferma della riscossione del contributo sociale col privilegio del fisco a termine dell'art.6 della legge 29 Maggio 1873 n°1387.

Dallo esame degli atti risulta che il Consorzio dell'Olona in Assemblea Generale del 21-22 Febbraio 1877 deliberava un nuovo Statuto in sostituzione del regolamento approvato con dispaccio Governativo de 19 Gennaio 1819 n° 830/59.

Di fronte al disposto degli art.1 ed 11 della Legge 29 Maggio 1873 il Consorzio era nel pieno diritto di modificare e trasformare il proprio ordinamento alla sola condizione di uniformarsi alla legge medesima.

Ed infatti coll'art.35 del nuovo Statuto

dichiaravasi il Consorzio " retto sotto il vigore della disposizione della Legge 29 Maggio 1873 della relativa disposizione del Codice Civile "

Però in una parte importante il detto Statuto non è in armonia delle disposizioni del Codice Civile e propriamente degli articoli 658 e 678 dove non è riconosciuta altra maggioranza legale per le deliberazioni delle Assemblee Generali che per entità di interessi.

Inoltre l'Asselmbea Generale come è stabilito nel detto Statuto di solo 60 Utenti non è ammissibile ai sensi del Codice Civile, giacchè ridurrebbersi ad una semplice rappresentanza e non alla generalità degli Utenti. Di conseguenza i relativi articoli dello Statuto dovrebbero essere modificati in questo senso, seguendo la giurisprudenza adottata per tutti i Consorzi d'irrigazione muniti del privilegio fiscale ed in conformità pure a parere del Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda l'affermazione del principio della entità degli interessi, lo Statuto dovrebbe contenere un'articolo così concepito " La maggioranza per la validità di tutte le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci si forma nel modo stabilito dall'art. 678 del Cod.Civ. Non si farà perciò maggioranza legale che quando i voti che concorrono alle de-

liberazioni rappresentino la maggiore entità degli interessi costituenti l'oggetto del Consorzio. "

Coll'art.32 dello Statuto si accenna ad un regolamento generale determinante i diritti ed i doveri dei singoli Utenti nei rapporti col Consorzio in conformità alle Leggi vigenti allo Statuto. Trattandosi dunque di un atto essenziale e costitutivo avrebbe dovuto essere deliberato dall'Assemblea ed unito agli atti.

Al Ministero occorrerebbe uno schiarimento riguardo all'uso della facoltà della riscossione fiscale prevista già dall'art. XII n° 4 del regolamento consorziale del 1819.

Sarebbe stato altresì necessario corredare gli atti col dispaccio Governativo del 19 Gennaio 1819.

Tutto ciò osservato prego la S.V. di voler dichiarare alla rappresentanza di codesto Consorzio che, qualora l'Assemblea Generale degli Utenti modifichi lo Statuto nel senso su espresso, voti il Regolamento generale e faccia, per mezzo della S.V. pervenire di nuovo al Ministero, cogli schiarimenti accennati, gli atti che per ora uniti restituisco, questo Ministero riesaminerà la domanda relativa alla riconcessione del privilegio fiscale.

F/to il MINISTRO

Illeggibile